

Cassazione civile sez. Unite - 04/05/1989, n. 2093. Pres. Granata.
Est. Girone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione 1° ottobre 1981 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano infliggeva all'avv. P. D. la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall'esercizio della professione.

Con successiva decisione 13 maggio 1982 lo stesso Consiglio infliggeva al D. la sanzione della radiazione dall'albo.

Contro tali provvedimenti venivano proposti separati ricorsi al Consiglio Nazionale Forense con il patrocinio dell'avv. prof. E. G. e contestuale elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Roma.

Mentre per il primo ricorso la segreteria del C.N.F. provvedeva alle notifiche e alle comunicazioni presso il domicilio eletto, invece per il secondo ricorso la comunicazione del deposito degli atti ai sensi dell'art. 60 c. 2 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 veniva effettuata presso lo studio del ricorrente in Milano così come in data 26 ottobre 1982 il successivo avviso di convocazione per il dibattimento ai sensi dell'art. 61 e 5 dello stesso R.D..

Con decisione 27 novembre 1982-25 febbraio 1983 il Consiglio Nazionale Forense rigettava entrambi i ricorsi già riuniti nella seduta del 27 novembre 1982 e infliggeva al D. la sanzione unica e complessiva della radiazione dall'albo.

Avverso tale decisione il D. ha proposto a queste Sezioni Unite ricorso per cassazione con un solo motivo.

Le altre parti non si sono costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione denunciando violazione degli artt. 60, terzo comma e 61 quinto comma R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 il ricorrente deduce la nullità del procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per avvenuta comunicazione dell'avviso di deposito degli atti non già al domicilio eletto bensì presso lo studio del ricorrente in Milano e ancora per analoga comunicazione del provvedimento di fissazione della udienza di discussione, atti dei quali erroneamente il ricorrente riteneva essere stato dato avviso al difensore.

Il ricorso è infondato.

Invero, pur dovendosi ritenere che nel procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense le comunicazioni e le notificazioni nei confronti delle parti che abbiano adempiuto all'onere di eleggere domicilio in Roma debbano essere, a norma dell'art. 60 terzo comma R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, effettuate al domicilio eletto, tuttavia ove la notifica sia stata fatta a mani proprie sì da raggiungere ugualmente lo scopo, come risulta nella specie attraverso la sottoscrizione da parte del D. dell'avviso di ricevimento e addirittura attraverso le stesse dichiarazioni, contenute nel ricorso, della conoscenza dell'atto da parte dell'interessato in quanto avvocato già di per sè legittimato all'autodifesa, la mancata comunicazione dell'atto al difensore al domicilio eletto non ha alcun rilievo, non potendo trovare applicazione, come già questa Suprema Corte ha chiarito (v. sent. n. 6187 del 1982), al procedimento disciplinare de quo l'art. 410 c.p.p. che prevede l'avviso al difensore della data fissata per il dibattimento, in tale processo il difensore essendo invece soggetto necessariamente distinto dall'imputato.

Il ricorso deve essere dunque rigettato.

La mancata costituzione delle altre parti esclude ogni questione di rifusione di spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Roma 23 giugno 1988.